

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2013, n. 22-6468

Attuazione del Programma generale di gestione dei sedimenti (Deliberazione Autorita' di bacino del Po n. 9/2006): revisione delle procedure di approvazione degli stralci e approvazione di un nuovo accordo tra Regione Piemonte, AIPO e Autorita' di bacino del Po in sostituzione dell'accordo approvato con DGR n. 29-5268 del 12/02/2007. .

A relazione dell'Assessore Ravello:

Premesso che:

la direttiva tecnica allegata alla deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9/2006 (*Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua*) individua la necessità di predisporre, per stralci funzionali di parti significative di bacino idrografico, il Programma generale di gestione dei sedimenti (PGGS), individuato quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione degli interventi mediante il quale disciplinare le attività di manutenzione e sistemazione degli alvei comportanti movimentazione ed eventualmente asportazione di materiale litoide;

secondo quanto previsto nella citata deliberazione dell'Autorità di bacino, il compito di dare attuazione alla direttiva tecnica spetta alla Regione, che predispone il PGGS in accordo con l'Autorità di bacino;

al fine di dare corso agli adempimenti di propria competenza in materia, la Regione Piemonte, con DGR n. 29-5268 del 12 febbraio 2007, ha stipulato un accordo con l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) e l'Autorità di bacino siglato il 20 febbraio 2007, con l'obiettivo di identificare gli stralci funzionali, i contenuti tecnici e le modalità esecutive degli studi alla base della redazione del PGGS;

l'accordo prevede anche l'istituzione di un gruppo tecnico di lavoro, composto da Autorità di bacino, AIPO e Regione Piemonte, con il compito di tracciare le linee guida ed i criteri per la redazione degli studi, seguire le attività di studio durante la fase di redazione, analizzare i risultati e individuare ulteriori necessità di approfondimento e stabilisce altresì le modalità operative del gruppo di lavoro, gli impegni di ciascuna Amministrazione e le modalità di redazione ed approvazione del PGGS derivante dagli studi;

attualmente, il procedimento di approvazione e attuazione del PGGS, che trova origine in parte nelle deliberazioni dell' AdB Po n. 9/2006 e n. 9/2009 ed in parte da quanto stabilito nell'accordo di cui sopra, risulta così articolato:

- i singoli stralci (programmi di gestione dei sedimenti o PGS) elaborati dalla Regione a conclusione degli studi, sono sottoposti al parere dell'AIPO;
- acquisito il parere, la Giunta regionale adotta il PGS e lo trasmette all'Autorità di Bacino, che ne verifica la compatibilità con gli strumenti di pianificazione vigenti, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della deliberazione n. 9/2006 e si esprime con atto del proprio Comitato tecnico;
- a verifica di compatibilità avvenuta, la Giunta regionale delibera l'approvazione del PGS, previo espletamento della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla parte seconda del d.lgs 152/2006 e smi;

ancora, con deliberazione n. 9/2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, che modifica ed integra la precedente direttiva tecnica n. 9/2006, si dispone che il PGGS, attuato per stralci (PGS), si concretizzi attraverso programmi operativi di intervento. I programmi operativi

si compongono di schede progettuali, nelle quali vengono individuate le zone di intervento, i volumi di sedimento da asportare o movimentare, le opere idrauliche eventualmente da demolire o ripristinare. I programmi operativi sono approvati dalla Regione e, ai sensi della già citata deliberazione n. 9/2009, devono essere sottoposti ad un ulteriore parere di compatibilità con la programmazione generale di bacino, espresso dal Comitato tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Po.

Rilevato che:

l'applicazione dell'accordo negli anni trascorsi ha evidenziato aspetti di complessità amministrativa che incidono negativamente sulle tempistiche di predisposizione e quindi di attuazione dei programmi e che si rende perciò necessario rivedere l'accordo stesso, individuando modalità operative più snelle;

attraverso la riconduzione all'interno delle strutture regionali delle attività tecniche e di studio propedeutiche alla predisposizione dei programmi, quindi non ricorrendo all'affidamento di incarichi a soggetti esterni, è possibile realizzare un'economia di spesa ed una riduzione delle fasi procedurali;

considerato che:

la Regione è l'amministrazione deputata alla redazione del PGGS e dei suoi stralci sui corsi d'acqua del proprio territorio, restando all'Autorità di bacino la funzione di verifica circa la compatibilità dei PGS con la pianificazione di bacino;

l'esperienza maturata in questi anni e i contenuti richiesti evidenziano che le fasi di redazione dei programmi possono essere ricondotte all'interno della Regione che, avvalendosi eventualmente del supporto tecnico di ARPA Piemonte nel quadro dei suoi compiti istituzionali, presenta le professionalità necessarie sia per le valutazioni di ordine idraulico e geomorfologico, sia per le valutazioni di ordine ecologico-ambientale, senza necessità di affidare all'esterno lo svolgimento di dette attività;

ritenuto che:

allo scopo di ridurre i tempi di attuazione dei programmi, i PGS predisposti dalla Regione dovranno già contenere gli elementi tecnici utili alla progettazione preliminare degli interventi, descritti attraverso schede monografiche, caratterizzate anche dai contenuti richiesti dai programmi operativi (deliberazione n. 9/2009) ma con maggiore grado di dettaglio;

gli interventi previsti nel PGS e dettagliatamente descritti dalle schede monografiche riguarderanno sia interventi diretti sui sedimenti, sia azioni finalizzate a migliorare l'ambiente ripario all'interno della fascia di mobilità massima compatibile e saranno ordinati secondo criteri di priorità, basati su esigenze oggettive di protezione, difesa, miglioramento e recupero delle condizioni di equilibrio morfologico e ambientale con conseguente risparmio di risorse sul lungo termine;

per la finalità richiamata di snellimento delle procedure amministrative, al fine delle successive approvazioni, i PGS predisposti dalla Regione nell'ambito del gruppo tecnico di lavoro interno, di cui si dirà oltre, saranno trasmessi all'Autorità di bacino per la verifica di compatibilità da parte del Comitato tecnico. Acquisito il parere, la Giunta regionale approverà il PGS e potrà essere dato corso all'esecuzione degli interventi, secondo le priorità individuate nel programma stesso. Le

procedure amministrative generali di attuazione saranno definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Considerato che:

resta comunque di fondamentale importanza il confronto e la collaborazione con gli altri enti coinvolti nel processo di redazione ed attuazione dei programmi, ovvero AIPo ed Autorità di bacino e si intende proseguire l'attività del gruppo tecnico di lavoro previsto dall'art.4 dell'accordo del 20 febbraio 2007, d'ora in poi chiamato gruppo tecnico di indirizzo;

il gruppo di indirizzo è il luogo in cui si condividono le informazioni disponibili, si definiscono i metodi di indagine e di elaborazione, i tempi operativi e i risultati, le scelte dal punto di vista operativo e tecnico che precedono l'approvazione dei programmi, nonché i successivi aggiornamenti conseguenti al monitoraggio o al verificarsi di situazioni particolari;

alla luce della semplificazione del processo di redazione e approvazione dei programmi è comunque necessario rimodulare le funzioni del gruppo di indirizzo e il ruolo di ciascun soggetto all'interno del gruppo, secondo il seguente schema che verrà poi ripreso nella riformulazione dell'accordo:

- il gruppo di indirizzo è costituito dalla Regione, dall'Agenzia interregionale per il Po e dall'Autorità di bacino ed è coordinato dalla Regione, cui compete il procedimento di formazione del PGGS e dei suoi stralci (PGS). Al gruppo di indirizzo possono partecipare, qualora se ne ravvisi la necessità, altri soggetti a vario titolo interessati;

- il gruppo di indirizzo si riunisce anche per esaminare urgenti esigenze di intervento che emergono su corsi d'acqua di cui si dispone già di PGS approvato, e non comprese nello stesso a causa di eventi e situazioni non previsti, che hanno apportato modifiche al corso d'acqua. Analogamente il gruppo di indirizzo potrà riunirsi per valutare situazioni particolari su aste non ancora interessate dal PGS, quando gli interventi non siano riconducibili all'art. 5 della Direttiva. Diversamente, le variazioni al PGS sono conseguenti alle informazioni derivanti dal monitoraggio previsto dal PGS stesso, secondo intervalli temporali prestabiliti.

al fine di tracciare un percorso di approvazione semplificato, per le ragioni già citate, pur mantenendo il rispetto delle competenze definite dalle vigenti disposizioni dell'Autorità di bacino, si rende necessaria una ridefinizione dell'accordo, nei termini di cui allo schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

la nuova procedura proposta per la redazione dei programmi, nonché la riformulazione del gruppo tecnico di lavoro, ora detto di indirizzo, sono state condivise anche dall'Autorità di bacino del Po e dall'AIPo con note rispettivamente prot. n. 4793 del 10/07/2013 e prot. n. 21514 del 17/07/2013.

Considerato inoltre che:

i PGS hanno come finalità il raggiungimento di condizioni di maggiore stabilità e naturalità di un corso d'acqua e derivano da uno studio multidisciplinare che comprende aspetti idraulici, geomorfologici ed ecologico - ambientali e assumono anche carattere di orientamento alla pianificazione del territorio;

la fase conoscitiva dei PGS si conclude con l'individuazione della fascia di mobilità massima compatibile, derivante da analisi di tipo idraulico e morfologico, intesa come lo spazio entro il quale

il corso d'acqua deve poter muoversi liberamente nel rispetto e nella salvaguardia delle infrastrutture preesistenti e con la definizione di interventi atti a ristabilire o a creare una configurazione di maggiore equilibrio e naturalità per il corso d'acqua;

i PGS si occupano anche delle opere di difesa, individuando quelle strategiche da quelle non strategiche o addirittura dannose e da demolire, e indicano eventuali necessità di nuovi interventi strutturali, suggerendone anche la tipologia;

gli studi morfologici ed ecologico-ambientali richiesti per la redazione dei PGS sono funzionali all'attuazione della Direttiva Acque 2000/60/CE, come evidenziato nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po), attuativo della norma europea ed approvato con DPCM 8 febbraio 2013,

al seguito dell'approvazione del PdG Po, i Programmi di gestione dei sedimenti (PGS), hanno assunto il ruolo di strumento di riqualificazione delle condizioni morfologiche dei corsi d'acqua e può essere altresì idoneo alla costruzione della sinergia tra la Direttiva Acque 2000/60/CE e la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, espressamente prevista dall'art. 9 di quest'ultima.

i PGS si concretizzano anche attraverso azioni che hanno ricadute sull'ambiente e devono perciò essere sottoposti a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), che può portare a modifiche e integrazioni del programma e che si conclude con parere motivato, emanato con deliberazione della Giunta regionale, circa la sostenibilità ambientale del programma;

per consentire l'espletamento della VAS, i PGS devono perciò essere corredati, oltre che dagli studi propedeutici all'elaborazione del programma, anche dal rapporto ambientale e da una sintesi non tecnica, che consente a tutti i soggetti con competenze ambientali e al pubblico di esprimere pareri e osservazioni;

per consentire un efficace sviluppo del Programma in relazione alle tematiche di ordine ambientale richieste dalla Direttiva dell'Autorità di bacino del Po e alle altre considerazioni ambientali fatte in sede di VAS, si rende opportuno e necessario individuare modalità di partecipazione della struttura regionale competente in materia ambientale nel processo di redazione dei PGS e nella predisposizione della documentazione tecnica richiesta per lo svolgimento della procedura di valutazione ambientale strategica, onde consentire, fin dall'inizio, la costruzione di piani coerenti con le predette valutazioni;

a tal fine si ritiene necessario organizzare le diverse strutture regionali coinvolte in uno specifico gruppo di lavoro interno alla Regione, alla cui istituzione si provvederà con specifico atto del Responsabile competente in materia di organizzazione del personale;

tutto ciò premesso e considerato;

vista la deliberazione 9/2006 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po;

visto il d.lgs 152/2006;

vista la DGR n. 29-5268 del 12 febbraio 2007;

vista la DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

vista la deliberazione 9/2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista la DGR n. 10-9336 dell'agosto 2008;

la Giunta regionale, unanime

delibera

- di ribadire che il Programma generale di gestione dei sedimenti fluviali di cui all'art.3 commi 2 e 6 della deliberazione dell'Autorità di bacino n. 9/2006 (come sostituito dall'art. 2 della deliberazione n. 9/2009) è attuato attraverso programmi stralcio che riguardano interi corsi d'acqua o loro parti significative (PGS) e nell'ambito di un'attività di collaborazione tra Regione Piemonte, Autorità di bacino ed Agenzia interregionale per il Po;
- di ridefinire l'accordo di collaborazione tra Regione Piemonte, Autorità di bacino del Po e Agenzia Interregionale per il fiume Po di cui alla DGR n. 29-5268 del 12 febbraio 2007 per attuare gli stralci regionali del Programma generale di gestione dei sedimenti fluviali di cui alla Deliberazione dell'Autorità di Bacino del Po n. 9/2006;
- di approvare, a tal fine, lo schema di accordo tra Regione Piemonte, Autorità di bacino del Po e Agenzia Interregionale per il fiume Po, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce quello in precedenza sottoscritto;
- di stabilire che i PGS, approvati dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale previa acquisizione del parere di compatibilità con gli strumenti di pianificazione di bacino da parte dell'Autorità di bacino, contengono anche gli elementi tecnici per la progettazione preliminare degli interventi previsti nei PGS stessi e gli obiettivi attesi, e non si ricorrerà alla redazione dei programmi operativi previsti della deliberazione n. 9/2009 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po;
- di disporre che gli interventi compresi nei PGS siano ordinati secondo criteri di priorità legati ad esigenze di protezione, difesa, recupero morfologico, in una logica di miglioramento, mantenimento e recupero delle condizioni di equilibrio morfologico e ambientale con conseguente risparmio di risorse a lungo termine;
- di stabilire che gli studi dei diversi stralci costituenti il Programma generale di gestione dei sedimenti costituiscono una base di riferimento per:
 - la revisione del PAI con particolare riferimento alla delimitazione delle fasce fluviali dove presenti e delle aree di dissesto lungo gli altri corsi d'acqua;
 - la programmazione degli interventi strutturali;
 - la pianificazione dell'uso del suolo;
 - la ridelimitazione degli alvei fluviali funzionali alla definizione delle aree demaniali;
 - la redazione delle mappe della pericolosità e del rischio richieste dalla Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
 - la definizione della qualità morfologica attraverso la valutazione dell'IQM (indice di qualità morfologica), elemento il cui monitoraggio è richiesto dalla direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ai fini della classificazione dello stato ecologico del corso d'acqua;

e saranno divulgati per consentire a ciascuna amministrazione di utilizzarli nell'ambito delle proprie competenze, al fine di integrare i quadri conoscitivi e programmatori;

- di stabilire che, secondo la disciplina di organizzazione degli uffici regionali di cui alla l.r. 23 del 28 luglio 2008 ed il provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 dell'agosto 2008, il Responsabile della Direzione Risorse umane formalizzerà, con proprio atto, l'istituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale individuando le direzioni regionali coinvolte al fine di procedere

alla redazione degli studi per la definizione dei PGS e alle elaborazioni dei documenti necessari per lo svolgimento della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS);

- di confermare la Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste responsabile del coordinamento delle attività finalizzate all'approvazione e all'attuazione dei programmi di gestione dei sedimenti del reticolo idrografico piemontese.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Schema di Accordo tra Regione Piemonte,
Agenzia interregionale per il fiume Po e
Autorità di bacino per il fiume Po

per lo svolgimento delle attività finalizzate all'approvazione degli stralci del *"Programma generale di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua"* della Regione Piemonte, di cui alla Direttiva dell'Autorità di bacino del fiume Po adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 in data 05.04.2006.

Premesso che:

- alla luce dei mutamenti normativi conseguenti all'entrata in vigore della riforma Bassanini e, in particolare, dell'art. 86 del d.lgs. 112/98, che ha attribuito alle regioni la gestione del demanio idrico, nonché per effetto dell'approvazione con DPCM 24.05.2001 del *"Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po"* (PAI), la Giunta della Regione Piemonte con le deliberazioni n. 44-5084 del 14.01.2002 e n. 1-7321 del 08.10.2002 ha approvato criteri e procedure per l'attuazione degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua della regione che comportino l'estrazione e l'asportazione di materiali litoidi, prevedendo la redazione di un piano di manutenzione generale da attuare anche per programmi stralcio;
- la problematica dei disalvei si inquadra nel più generale contesto delle manutenzioni e delle sistemazioni idrauliche, nell'ambito delle quali tali interventi possono essere previsti ed attuati in conformità a quanto disposto dal R.D. 523/1904 (Testo Unico in materia di opere idrauliche e polizia idraulica) e in questo senso si era già espressa anche l'Autorità di bacino del fiume Po nella *"Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali"*, allegata al PAI, secondo la quale l'asportazione dei materiali litoidi può essere prevista solo *"se finalizzata esclusivamente alla conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture nonché alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati"*;
- il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione n. 9 del 05.04.2006 ha adottato la *"Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua"*, che prevede la redazione di un *"Programma generale di gestione dei sedimenti"* del tutto coerente con quanto disposto dalla più volte richiamata deliberazione della Giunta regionale piemontese del 2002;
- la Direttiva, infatti, stabilisce che il Programma generale venga predisposto, anche per stralci, dalle Regioni competenti, eventualmente sulla scorta di specifici accordi con l'Autorità di bacino, consentendo a ciascuna Regione di operare in relazione alle proprie specificità, proponendo modalità procedurali anche diversificate per la condivisione di obiettivi prioritari di manutenzione dei corsi d'acqua, nonché dei relativi percorsi attuativi;
- al fine di dare piena attuazione alla Direttiva, a seguito della D.G.R. n. 29-5268 del 12/02/2007 è stato sottoscritto un accordo tra Regione Piemonte, Autorità di bacino e

AIPO, nel quale venivano individuate le attività necessarie all'elaborazione del Programma nonché i criteri e le modalità per giungere alla sua approvazione;

rilevato che l'applicazione dell'accordo negli anni trascorsi ha evidenziato aspetti di complessità che incidono negativamente sulle tempistiche di predisposizione e quindi di attuazione dei programmi e che si rende perciò necessario rivedere l'accordo stesso, individuando modalità operative più snelle, attraverso la riconduzione all'interno delle strutture regionali delle attività tecniche e di studio propedeutiche alla predisposizione dei programmi e la riduzione delle fasi procedurali a ciò finalizzate;

vista la D.G.R. n. del con la quale la Giunta regionale ha approvato la revisione delle procedure per l'approvazione degli stralci del Programma generale di gestione dei sedimenti nonché lo schema di un nuovo accordo, articolato sulla base delle procedure così approvate;

Per quanto esposto e considerato,

TRA

la Regione Piemonte, nella persona del Direttore regionale alle Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e foreste,

l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), nella persona del Direttore dell'Agenzia,

e l'Autorità di bacino del fiume Po (AdBPo), nella persona del Segretario Generale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

1. Il presente accordo è finalizzato alla definizione dei contenuti tecnici e delle modalità esecutive degli studi relativi al Programma generale di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua della Regione Piemonte (PGGS) in ordine al punto 4 della "*Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua*", adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione n. 9/2006 in data 05.04.2006 ed in coerenza con quanto previsto dalla D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002.
2. Oggetto del presente accordo sono le attività finalizzate alla valutazione dei contenuti tecnici e della compatibilità con la pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico degli stralci (PGS) del PGGS, da svolgersi anche avvalendosi del gruppo tecnico di indirizzo di cui al successivo articolo 3.

Articolo 2

(Ambito oggettivo di riferimento)

L'ambito oggetto del presente accordo è costituito dai corsi d'acqua del reticolo idrografico insistente sul territorio della Regione Piemonte.

Articolo 3

(Gruppo tecnico di indirizzo)

1. Il gruppo tecnico di indirizzo è costituito dai rappresentanti delle Amministrazioni firmatarie del presente accordo così come di seguito individuati:
 - per la Regione Piemonte: Responsabile del Settore regionale Pianificazione e difesa del suolo, difesa assetto idrogeologico, dighe;
 - per l'AIPO:
 - per l'Autorità di bacino del fiume Po:ed è integrato da funzionari delle rispettive amministrazioni, da queste individuati di volta in volta in relazione ai PGS in corso di definizione. Per la Regione Piemonte vengono individuati funzionari appartenenti sia alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste sia alla Direzione Ambiente.
2. Il gruppo tecnico di indirizzo provvede a:
 - a) delineare criteri e linee guida per la redazione degli studi ovvero per la descrizione delle attività e dei contenuti tecnici finalizzati alla definizione degli stralci del PGGs;
 - b) mettere in condivisione, al momento dell'avvio dei nuovi studi, le attività di studio e di rilievo effettuate o in corso di realizzazione da parte delle rispettive amministrazioni;
 - c) analizzare in via tecnica i risultati degli studi e del monitoraggio;
 - d) individuare eventuali ulteriori necessità di approfondimento;
 - e) individuare nuovi e urgenti approfondimenti conseguenti a cambiamenti occorsi sul corso d'acqua o a situazioni non previste dai PGS approvati;
 - f) valutare le iniziative da avviare per approfondire situazioni locali di criticità nella gestione dei sedimenti su corsi d'acqua per i quali non è ancora disponibile il PGS e dove gli interventi non siano riconducibili alle fattispecie di cui al punto 5 della direttiva adottata con la Deliberazione n. 9/2006 dell'AdBPO;
 - g) esaminare urgenti esigenze di intervento che emergono su corsi d'acqua di cui si dispone già di PGS approvato, ma non comprese nello stesso a causa di eventi o situazioni non previsti, che hanno portato modifiche al corso d'acqua.
3. Il gruppo tecnico di indirizzo è presieduto e coordinato dal Responsabile del Settore regionale Pianificazione difesa del suolo, difesa assetto idrogeologico, dighe che provvede alla convocazione anche su richiesta degli altri componenti.
4. Alle riunioni del gruppo tecnico di indirizzo possono partecipare anche altri soggetti di cui il gruppo ritenga utile la presenza per la discussione dei temi all'ordine del giorno.
5. Al termine di ogni riunione viene redatto apposito verbale; il verbale della riunione conclusiva deve altresì dare atto della valutazione relativa ai contenuti degli studi propedeutici all'elaborazione di ciascun PGS espressa da parte di ciascun componente del gruppo di indirizzo.

Articolo 4

(Altre finalità delle attività del gruppo di indirizzo)

Le attività descritte all'articolo 3 sono finalizzate, oltre che alla predisposizione dei PGS, anche a valutare se gli elementi conoscitivi resisi disponibili negli studi condotti siano funzionali ed adeguati alla revisione del PAI con particolare riferimento alla delimitazione delle fasce fluviali dove presenti e delle aree di dissesto lungo gli altri corsi d'acqua, alla programmazione degli interventi strutturali, alla definizione delle mappe di pericolosità e di rischio previste dalla Direttiva alluvioni.

Articolo 5

(Programmazione e finalità degli interventi)

1. La Regione Piemonte, sulla base delle risultanze dei lavori del gruppo tecnico di indirizzo di cui all'articolo 3, predispone schemi di stralci del Programma generale di gestione dei sedimenti (PGS) di cui alla Direttiva richiamata all'art. 1, con valore di piano di manutenzione di cui alla D.G.R. 44-5084 del 2002.
2. Ogni schema di stralcio può presentare un programma di interventi strutturali e non strutturali riguardante i diversi aspetti che concorrono al raggiungimento di un buono stato di equilibrio del corso d'acqua (azioni sui sedimenti, interventi di riqualificazione fluviale, realizzazione o dismissione di opere di difesa, protezione di opere esistenti, ricostituzione e miglioramento della fascia riparia ecc.). Le priorità di intervento sono definite sulla base di criteri dettati da esigenze di protezione, difesa, miglioramento e recupero delle condizioni di equilibrio morfologico e ambientale.

Articolo 6

(Approvazione del Programma di gestione dei sedimenti)

1. Gli schemi degli stralci del PGS di cui all'articolo precedente (comprensivi di una relazione generale descrittiva dei criteri di studio, dello stato attuale del corso d'acqua, delle verifiche effettuate e contenente quanto richiesto dalla Direttiva adottata con deliberazione C. I. n. 09/2006 e s. m. i., cartografie tematiche, schede tecniche monografiche degli eventuali interventi previsti) sono trasmessi dalla Regione all'Autorità di bacino del fiume Po, ai fini dell'espressione del parere di compatibilità con la pianificazione di bacino di cui all'art. 3 della deliberazione C. I. n. 9/2006, come sostituito dall'art. 2 della deliberazione C. I. n. 9/2009.
2. L'Autorità di bacino adotta il parere di propria competenza, di cui al comma precedente, nei termini e con le modalità previste dall'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i.
3. Una volta acquisito il parere di cui al comma precedente, lo stralcio di PGS è approvato dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale.
4. I firmatari del presente accordo possono riferirsi alle risultanze dello stralcio di PGS approvato per i propri compiti di pianificazione e programmazione in materia di difesa del suolo e di governo del territorio.

Articolo 7

(Aggiornamento del programma generale di gestione dei sedimenti)

All'aggiornamento del Programma generale di gestione dei sedimenti si procede per stralci, con le stesse modalità di redazione dei PGS, sulla base del monitoraggio, previa condivisione dei contenuti in sede di gruppo tecnico di indirizzo di cui al precedente articolo 3.

Articolo 8

(Oneri finanziari)

Il presente accordo non comporta oneri finanziari per le parti.

Articolo 9

(Durata dell'Accordo del Programma di gestione dei sedimenti)

Il presente accordo ha durata corrispondente al tempo necessario per la definizione ed attuazione del PGGs per la Regione Piemonte, salva la facoltà di recesso di ciascuna delle parti da comunicare per iscritto, con l'impegno di concludere le attività in corso al momento del recesso.

Articolo 10 (Controversie)

Le parti concordano di risolvere bonariamente le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione del presente accordo.

Data _____

Per la Regione Piemonte: _____

Per l'Agenzia Interregionale per il fiume Po _____

Per l'Autorità di Bacino del fiume Po _____